SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 ottobre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche, in seguito a rinuncia, delle registrazioni di specialità medicinali disposte con decreti ministeriali 20 dicembre 1986, numeri 7489/R e 7490/R; 26 novembre 1986, n. 7491/R; 31 marzo 1987, numeri 7506/R e 7507/R; 30 giugno 1987, numeri 7556/R e 7557/R.

Elenco n. 260 delle revoche, in seguito a rinuncia, delle registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel secondo semestre 1986.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 ottobre 1987, n. **417**.

Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;

b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il «Jet Fuel JP/4», in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.

2. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.

3. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella *B* elenca i prodotti petroliferi da ammetere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 416):

Presentato dal Ministro delle finanze (GAVA) l'8 settembre 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 14 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 16, 23, 24, 30 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1606):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 5 ottobre 1987, con pareri delle commissioni I, V, IX e X.

Esaminato dalla VI commissione il 7 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 7 ottobre 1987.

87G0629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di:

didattica del latino.

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di:

lingua latina.

Nell'art. 82, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di:

teoria e metodi della pianificazione sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 212

87A8897

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987.

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 956, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 1010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, con il quale è stato ulteriormente modificato lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari nella parte relativa al corso di laurea in «scienze politiche» (art. 6), e sono stati inseriti nello statuto medesimo gli articoli 21 e 22 relativi, rispettivamente, agli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-sociale del corso di laurea in scienze politiche e all'inserimento di altro insegnamento nell'elenco degli insegnamenti complementari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 956, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1986, registro n. 90, foglio n. 218, con il quale, per mero errore materiale, è stato modificato lo statuto dell'Ateneo, nel senso che nell'art. 16, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è stato aggiunto di nuovo l'indirizzo politico-sociale ed altresì sono stati reinseriti in statuto gli insegnamenti afferenti a tale indirizzo già contemplati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 1010, sopracitato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di revocare il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 956;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 956, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1986, registro n. 90, foglio n. 218, relativo alla modifica dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari, corso di laurea in «scienze politiche», indicato nelle premesse, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 213

87A8899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 219 a 293 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 267 a 277, relativi alle norme generali concernenti le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 266, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alle norme generali, comuni a tutte le scuole di specializzazione, nonché al riordinamento della scuola in fisica sanitaria.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 267. — Nell'Università degli studi di Pisa sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

1) allergologia e immunologia clinica;
2) anatomia patologica;
3) anestesia e rianimazione;
4) cardiologia;
5) chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;
6) chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
7) chirurgia generale;
8) chirurgia toracica;
9) dermatologia e venereologia;
10) ematologia;
11) I scuola di endocrinologia e malattie del ricambio: indirizzo endocrinologia;
12) II scuola di endocrinologia e malattie del ricambio: indirizzo malattie del ricambio e diabetologia;
13) fisica sanitaria;
14) gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
15) ginecologia e ostetricia;
16) idrologia medica;
17) igiene e medicina preventiva;
18) malattie dell'apparato respiratorio;
19) medicina del lavoro;
20) medicina dello sport;
21) medicina fisica e riabilitativa;
22) medicina legale e delle assicurazioni;
23) medicina interna;
24) medicina nucleare;
25) microbiologia e virologia;
26) nefrologia;
27) neurologia;
28) neuropsichiatria infantile;
29) odontostomatologia;
30) oftalmologia;
31) ortopedia e traumatologia;
32) otorinolaringoiatria;
33) pediatria;
34) psichiatria;
35) radiologia;
36) reumatologia;
37) urologia.

Art. 268. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub conditione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 269. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non speriore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 270. — La commissione per l'esame di ammissione e costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 271. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 275.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 272. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 273. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 274. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 275. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 276. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 277. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 278. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 279. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 280. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 281. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza e prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 282 (*Norma transitoria*). — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 267 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria

Art. 283. — È istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Università di Pisa.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, ospedali, centri nucleari e di controllo ecologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria.

Art. 284. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di dieci specializzandi.

Art. 285. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia, ingegneria ed il dipartimento di fisica dell'Università di Pisa, ed il dipartimento di fisiopatologia clinica dell'Università di Firenze.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 286. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in fisica, chimica, chimica industriale e ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio. conseguito presso l'Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 287. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

complementi di fisica;
elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
fisica e dosimetria delle radiazioni;
strumentazione e tecnologie biochimiche;
un corso a scelta tra:
 effetti biologici delle radiazioni;
 elementi di biofisica;
 elettronica e strumentazione nucleare.

2° Anno:

protezione personale e ambientale;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
fisica e dosimetria della radiazione;
strumentazione e tecnologie biomediche;
un corso a scelta tra:
 metodologie fisiche nella radioterapia;
 metodologie fisiche nelle tecniche;
 diagnostiche strumentali.

Art. 288. — Oltre le lezioni lo specializzando dovrà frequentare esercitazioni e attività pratiche presso il dipartimento di fisica, i servizi sanitari ospedalieri e i centri di ricerca nazionali e internazionali.

Ai fini delle frequenze e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione l'attività svolta dallo specializzando in strutture del servizio socio-sanitario attinenti la specializzazione.

Art. 289. — L'Università su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 164
87A8875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 33, relativo alla scuola di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali che muta denominazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, è soppresso, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione
in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza

Art. 33. — È istituita presso l'Università di Macerata la scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, che conferisce il diploma di specialista in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, ai sensi dell'art. 1, punto *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 34. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto del lavoro e della previdenza sociale della facoltà di giurisprudenza.

Art. 35. — La scuola si prefigge lo scopo di fornire la formazione culturale e la preparazione tecnica necessarie per chi aspira a svolgere, con ampia ed approfondita competenza e in conformità di esigenze emergenti nel mondo della produzione e della organizzazione dei servizi sociali, le attività amministrative, giudiziarie, professionali, medico-legali in materia di assistenza e previdenza sociali e, in genere, nei settori propri della sicurezza sociale.

Art. 36. — La scuola svolge un corso della durata di anni tre, non suscettibile di abbreviazioni.

Art. 37. — Il numero massimo degli iscritti è di quaranta per ogni anno di corso e, complessivamente di centoventi per l'intero corso di studi.

Art. 38. — Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e scienze statistiche e attuariali.

Non è richiesto alcun diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 39. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, eventualmente integrata da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea in discipline attinenti alle materie di insegnamento nella scuola, ove esistente;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato in ciascuno degli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti la specializzazione;

d) le eventuali pubblicazioni nelle materie attinenti la specializzazione.

La commissione di cui al precedente comma è formata dal direttore della scuola e da almeno tre componenti il consiglio della scuola. Ai fini indicati nel precedente comma la suddetta commissione provvede altresì ad individuare, preliminarmente alle operazioni di espletamento dell'esame di ammissione, le materie attinenti la specializzazione.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia, sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 40. — Le materie di insegnamento del primo anno sono le seguenti:

1) principi di diritto del lavoro;
2) principi della sicurezza sociale;
3) diritto della previdenza sociale;
4) diritto dell'assistenza sociale;
5) politica economica della sicurezza sociale;
6) contenzioso della sicurezza sociale.

Le materie di insegnamento del secondo anno sono le seguenti:

1) disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
2) medicina legale e della sicurezza sociale;
3) disciplina del Servizio sanitario nazionale;
4) tecnica attuariale della sicurezza sociale;
5) diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale;
6) responsabilità civile e sicurezza sociale.

Le materie di insegnamento del terzo anno sono le seguenti:

1) previdenza sociale dell'impiego pubblico e delle libere professioni;
2) disciplina del mercato di lavoro e tutela dei disoccupati;
3) statistica ed economia sanitaria;
4) diritto regionale della sicurezza sociale;
5) storia della legislazione sociale.

Tutti gli insegnamenti della scuola afferiscono di norma alla facoltà di giurisprudenza.

Art. 41. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per essere ammessi a sostenere gli esami gli iscritti dovranno aver frequentato ciascun corso in misura non inferiore ai due terzi delle ore di lezione, esercitazione e seminario in cui il corso stesso si articola.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, della quale fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso; coloro che non superano detto esame possono ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso; l'esito favorevole di tale prova comporta il rilascio del diploma di specialista in diritto sindacale del lavoro e della previdenza ai sensi dell'art. 1, punto *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 42. Lo svolgimento dell'attività didattica tiene conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il corso può venire integrato da cicli di conferenze e da esercitazioni pratiche eventualmente promosse, sentiti i docenti direttamente interessati, in collaborazione con ordini e organizzazioni professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici e privati e con chiunque altro gli organi della scuola riterranno utile ai fini della formazione professionale degli specializzandi.

Art. 43. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; l'importo dei contributi è stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione della Università, sentito il consiglio della scuola.

La scuola è finanziata, oltre che dai contributi ordinari e straordinari dell'Università, anche da eventuali lasciti o donazioni di enti e di privati.

I finanziamenti previsti dal comma precedente figureranno nel bilancio dell'Università.

Art. 44. — Organi della scuola sono il direttore ed il consiglio.

Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio di cui al comma precedente esercita le competenze spettanti al consiglio del corso di laurea in tema di coordinamento delle materie di insegnamento.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo, che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 159

87A8876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 744, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la nota dell'11 aprile 1987, n. 8276, del rettore dell'Università di Camerino che evidenzia un mero errore materiale nel disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986 di modifica dello Statuto dell'Università di Camerino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 744;

Riconosciuta la particolare necessità di provvedere alla rettifica richiesta;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 744, è rettificato nel senso che nell'art. 82, la disciplina «architettura degli elaborati» è soppressa e sostituita da «architettura degli elaboratori».

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 163

87A8898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1958, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 864, di istituzione presso l'Università degli studi di Perugia, della facoltà di ingegneria con i corsi di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, ingegneria elettronica ed ingegneria meccanica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appreso:

Art. 1.

Nell'art. 1, concernente l'elenco delle facoltà che costituiscono l'Università, dopo la «facoltà di farmacia» è inserita la «facoltà di ingegneria».

Nell'art. 52, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nel primo comma è soppressa la seguente frase: «alla facoltà è annesso il biennio propedeutico agli studi di ingegneria». Dopo l'art. 70, sono soppressi: l'intitolazione «biennio propedeutico agli studi di ingegneria» e gli articoli 71 e 72.

Art. 2.

Dopo l'art. 80, con il conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi, è inserito il nuovo titolo X, con i relativi articoli, concernente l'ordinamento della facoltà di ingegneria, con il testo seguente:

Titolo X

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 81. — La facoltà di ingegneria conferisce:

a) la laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale;

b) la laurea in ingegneria elettronica;

c) la laurea in ingegneria meccanica.

Art. 82. — La durata del corso di studi per la laurea in ingegneria è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio.

Art. 83. — I titoli per l'iscrizione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 84. — Nei primi due anni del corso quinquennale di studi sono obbligatori per tutti i corsi di laurea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, i seguenti insegnamenti:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.

2° Anno:

6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) geometria II.

Art. 85. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Al termine del secondo anno di corso lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e il secondo anno, dovrà avere superato i relativi esami.

Lo studente tuttavia che sia in debito, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tali esami prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 86. — Il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale comprende trenta insegnamenti. Oltre ai nove insegnamenti indicati nell'art. 84 sono obbligatori i seguenti:

10) elettrotecnica;
11) fisica tecnica;
12) geologia applicata;
13) idraulica;
14) ingegneria sanitaria;
15) meccanica applicata alle macchine e macchine;
16) pianificazione territoriale;
17) scienza delle costruzioni;
18) statistica e calcolo delle probabilità;
19) tecnica delle costruzioni;
20) architettura tecnica;
21) costruzioni idrauliche;
22) complementi di matematica;
23) economia applicata alla ingegneria;
24) principi di progettazione strutturale.

Ai predetti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti, costituenti indirizzi di specializzazione, che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel manifesto annuale degli studi.

Tali insegnamenti verranno tratti dal seguente elenco:

acquedotti e fognature;
acustica applicata ed illuminotecnica;
analisi dei costi e benefici applicata alla conservazione del suolo;
analisi dei sistemi urbani;
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
bonifica e irrigazione;
calcolatori elettronici:
calcolo numerico e programmazione;
calcolo tensoriale e teoria dei continui;
chimica organica;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica delle costruzioni;
composizione architettonica;
composizione urbanistica;
consolidamento degli edifiei;
consolidamento dei terreni e delle rocce;
costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;
costruzioni in acciaio;
costruzioni in cemento armato;
difesa della natura;
dinamica delle strutture;
disegno II civile;
economia urbana e regionale;
energetica;
fondamenti di economia ed estimo;
geofisica applicata;
geomorfologia applicata;
geotecnica;
gestione urbanistica;
idrologia tecnica;
impianti tecnici per l'edilizia;
impianti termotecnici;
legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
legislazione urbanistica;
litologia e geologia;
materie giuridiche;
meccanica delle rocce;
meccanica delle vibrazioni;
metodi di osservazione e misura;
metodi matematici per l'ingegneria;
mineralogia;
organizzazione del cantiere;
pianificazione urbanistica;
ponti e grandi strutture;
restauro dei centri storici;
ricerca operativa;
sismologia;
sistemazione dei corsi d'acqua;
sperimentazione dei materiali e delle strutture;
storia della città e dell'urbanistica;
tecnica dei sondaggi;
tecnica del controllo ambientale;
tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;
tecnica urbanistica;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologia dei materiali edili;
tecnologie generali dei materiali;
teoria dei modelli;
topografia;
viabilità e traffico.

Art. 87. — Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende trenta insegnamenti. Oltre ai nove insegnamenti indicati nell'art. 84 sono obbligatori i seguenti:

10) campi elettromagnetici e circuiti;
11) comunicazioni elettriche;
12) controlli automatici;
13) elettrotecnica;
14) elettronica applicata;
15) fisica tecnica;
16) meccanica delle macchine e macchine;
17) misure elettriche;
18) radiotecnica;
19) scienza delle costruzioni;

20) elettronica applicata II;
21) metodi matematici per l'ingegneria;
22) programmazione dei calcolatori elettronici;
23) teoria dei segnali;
24) teoria dei sistemi.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti, costituenti indirizzi di specializzazione, che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel manifesto annuale degli studi.

Tali insegnamenti verranno tratti dal seguente elenco:

analisi numerica con elementi di programmazione;
antenne e propagazione;
applicazioni di geometria descrittiva;
automazione;
automazione sanitaria;
automi e linguaggi formali;
bioingegneria;
calcolatori elettronici;
chimica fisica;
chimica organica;
complementi di chimica inorganica;
complementi di matematica;
componenti elettronici;
controlli di servomeccanismi;
controllo dei processi;
controllo delle reti di telecomunicazione;
costruzioni elettroniche;
dispositivi elettronici;
dispositivi elettronici allo stato solido;
dispositivi numerici per l'elaborazione di segnali;
economia ed organizzazione aziendale;
elementi di elettroacustica;
elettroacustica;
elettronica dello stato solido;
elettronica industriale;
elettronica per telecomunicazioni;
elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica dello stato solido;
fisica matematica;
fisica III;
litologia e geologia;
materiali per l'elettronica;
metodi di osservazione e misura;
microelettronica;
microonde;
mineralogia;
misure elettroniche;
optoelettronica;
ottica;
propagazione di onde elettromagnetiche;
reti per telecomunicazioni;
ricerca operativa;
robotica industriale;
sistemi di guida e di controllo aerospaziale;
sistemi informativi aziendali;
sistemi operativi;
struttura della materia;
tecnica delle iperfrequenze;
tecnologie elettroniche;
tecnologie generali dei materiali;
teoria della informazione e della trasmissione;
teoria della regolazione;
teoria delle reti elettriche;
trattamento delle informazioni nell'impresa.

Art. 88. — Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende trenta insegnamenti. Oltre ai nove insegnamenti indicati nell'art. 84 sono obbligatori i seguenti:

10) chimica applicata;
11) costruzioni di macchine;
12) elettrotecnica;
13) fisica tecnica;
14) idraulica;
15) impianti meccanici;
16) macchine;
17) meccanica applicata alle macchine;
18) scienza delle costruzioni;
19) tecnologia meccanica;
20) chimica organica;
21) controlli meccanici;
22) economia e organizzazione aziendale;
23) elettronica applicata;
24) metodi matematici per l'ingegneria.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti, costituenti indirizzi di specializzazione, che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel manifesto annuale degli studi.

Tali insegnamenti verranno tratti dal seguente elenco:

analisi sperimentali delle tensioni;
astronomia;
biomeccanica;
biomeccanica della locomozione;
calcolo automatico e programmazione con applicazioni numeriche;
calcolo tensoriale e meccanica dei continui;
centrali termiche e nucleari;
chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
chimica fisica;
chimica industriale;
chimica organica applicata;
combustione;
complementi di chimica inorganica;
complementi di macchine;
complementi di matematica;
complementi di tecnologia meccanica;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
disegno meccanico;
disegno II;
energetica;
ergotecnica;
fenomeni di trasporto;

fluidodinamica delle macchine;
gasdinamica;
generatori di vapore;
gestione degli impianti industriali;
impianti ceramici e metallurgici;
impianti di potenza;
impianti termotecnici;
impiego tecnico delle biomasse;
ingegneria dei materiali macromolecolari;
litologia e geologia;
macchine speciali;
meccanica dei fluidi;
meccanica dei fluidi non newtoniani;
meccanica della frattura;
meccanica delle vibrazioni;
meccanica superiore;
metallurgia;
metodi di osservazione e misura;
metodologie metallurgiche;
mineralogia;
misure meccaniche e termiche;
progetti di macchine;
regolazione di macchine e impianti;
reologia;
scienza dei materiali metallici;
servomeccanismi e automazione;
sicurezza del lavoro;
siderurgia;
sistemi oleodinamici e pneumatici;
tecnica aerospaziale;
tecniche astrofisiche;
tecnica del freddo;
tecnica e impianti anti-inquinamento;
tecnologia degli alti polimeri;
tecnologie generali dei materiali;
termotecnica;
utilizzazione energetica dei rifiuti.

Art. 89. — Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, sperimentazione.

Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove pratiche o di laboratorio, possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo dei docenti così come indicato nel manifesto annuale degli studi.

Art. 90. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione prescritti nel presente statuto per il corso di laurea prescelto e quelli da lui scelti secondo le norme dello statuto per il corso di laurea medesimo.

Lo studente deve presentare all'esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti agli insegnamenti del corso di laurea cui è iscritto, svolti sotto il controllo dei docenti di tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di dette tesi, progetti o altri elaborati, condotta in modo da accertare le conoscenze del candidato nelle materie fondamentali e in quelle speciali attinenti al corso di laurea da lui seguito.

Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea; tale accertamento non ha carattere eliminatorio.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1987
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 168

87A8900

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1987.

Indizione delle elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'art. 1 della legge n. 360/86.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 360;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 1987 con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri;

Considerato che occorre conseguentemente procedere alla indizione delle elezioni per la ricostituzione dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 8 luglio 1986, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *f)* dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360.

Art. 2.

La formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto si effettueranno con la procedura stabilita dal regolamento indicato nelle premesse.

Le elezioni avranno luogo nei giorni 25 e 26 gennaio 1988 presso i seguenti seggi:

N. d'ordine dei seggi	Città	Sede del seggio
1	Ancona	Università degli studi
2	Bari	Università degli studi
3	Bari	Università degli studi
4	Bergamo	Istituto universitario
5	Bologna	Università degli studi
6	Bologna	Università degli studi
7	Bologna	Università degli studi
8	Bologna	Area della ricerca del CNR
9	Brescia	Università degli studi
10	Cagliari	Università degli studi
11	Camerino	Università degli studi
12	Cassino	Università degli studi
13	Catania	Università degli studi
14	Chieti	Università degli studi «G. D'Annunzio»
15	Cosenza	Università della Calabria
16	Ferrara	Università degli studi
17	Firenze	Università degli studi
18	Firenze	Università degli studi
19	Genova	Università degli studi
20	Genova	Università degli studi
21	L'Aquila	Università degli studi
22	Lecce	Università degli studi
23	Macerata	Università degli studi
24	Messina	Università degli studi
25	Milano	Università degli studi
26	Milano	Università degli studi
27	Milano	Università degli studi
28	Milano	Area della ricerca del CNR
29	Milano	Politecnico
30	Milano	Università commerciale «L. Bocconi»
31	Milano	Università cattolica del «Sacro Cuore»
32	Modena	Università degli studi
33	Napoli	Università degli studi
34	Napoli	Università degli studi
35	Napoli	Università degli studi
36	Napoli	Area della ricerca del CNR
37	Napoli	Istituto universitario orientale
38	Padova	Università degli studi
39	Padova	Università degli studi
40	Padova	Area della ricerca del CNR
41	Palermo	Università degli studi
42	Palermo	Università degli studi
43	Parma	Università degli studi
44	Pavia	Università degli studi
45	Perugia	Università degli studi
46	Pisa	Università degli studi
47	Pisa	Scuola normale superiore
48	Potenza	Università della Basilicata
49	Reggio Calabria	Università degli studi
50	Roma	Università degli studi «La Sapienza»
51	Roma	Università degli studi «La Sapienza»
52	Roma	Università degli studi «La Sapienza»
53	Roma	Università degli studi «La Sapienza»
54	Roma	Università degli studi «La Sapienza»
55	Roma	Seconda Università degli studi «Tor Vergata»
56	Roma	Seconda Università degli studi «Tor Vergata»
57	Roma	Area della ricerca del CNR
58	Roma	Università cattolica del «Sacro Cuore»
59	Salerno	Università degli studi
60	Sassari	Università degli studi
61	Siena	Università degli studi
62	Torino	Università degli studi
63	Torino	Università degli studi
64	Torino	Area della ricerca del CNR
65	Torino	Politecnico
66	Trento	Università degli studi
67	Trieste	Università degli studi
68	Udine	Università degli studi
69	Urbino	Libera Università degli studi
70	Venezia	Università degli studi
71	Verona	Università degli studi
72	Viterbo	Università della Tuscia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro
per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

87A9076

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1987.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° febbraio 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° febbraio 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° agosto 1987, fino a quella n. 6 di scadenza 1° febbraio 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 9,25% - di scadenza 1° febbraio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 - e decreto ministeriale 23 gennaio 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° febbraio 1987 - Roma, 2 febbraio 1987; seguono le diciture, da sinistra a destra, - V° per la Corte dei Conti (Spanò), il Direttore Generale (Ranuzzi), Il Primo Dirigente (Marzio)» - in basso a destra è indicato n. 784900 di pos. (serie IV).

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, primo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° febbraio 1990; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° febbraio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 23 gennaio 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,25%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabille il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,25% - 1° febbraio 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una dopppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1987
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 69

87A8934

DECRETO 17 settembre 1987.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° febbraio 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° febbraio 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000 e grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° agosto 1987, fino a quella n. 10 di scadenza 1° febbraio 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 9,25% - di scadenza 1° febbraio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 - e decreto ministeriale 23 gennaio 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° febbraio 1987 - Roma, 2 febbraio 1987; seguono le diciture, da sinistra a destra, - V° per la Corte dei Conti (Spanò), il Direttore Generale (Ranuzzi), Il Primo Dirigente (Marzio)» - in basso a destra è indicato n. 785000 di pos. (serie IV).

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, primo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° febbraio 1992; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° febbraio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 23 gennaio 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,25%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,25% - 1° febbraio 1992».

Art. 7.

Sul prospetto del corpo del titolo e sulle cedole è riportata, in sottofondo, in colore verde, la leggenda «1992», anno di scadenza dei buoni.

Art. 8.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1987
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 70

87A8935

DECRETO 3 ottobre 1987.

Estensione della competenza territoriale di alcuni istituti di credito agrario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, con la quale gli istituti, di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Viste le istanze avanzate dalle sezioni di credito agrario del Banco di Sicilia, del Banco di Napoli, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, del Banco di Sardegna, dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, nonché dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta e dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, dirette ad ottenere, ai sensi della citata legge n. 646, un ampliamento della rispettiva zona di competenza territoriale;

Considerato che l'ampliamento della zona di competenza territoriale richiesta dagli istituti di cui sopra pone la necessità, in relazione alla diversa collocazione geografica degli stessi, di disciplinare l'attuazione concreta della provvidenza legislativa attraverso l'introduzione di criteri e condizioni diretti ad ottenere, nel rispetto delle finalità perseguite dalla legge, un equo soddisfacimento delle esigenze operative delle aziende interessate;

Ritenuto che l'esigenza di cui sopra può essere soddisfatta autorizzando gli istituti e le sezioni speciali nonché le sezioni delle aziende ordinarie ad operare — avvalendosi di un plafond predeterminato e rapportato ad una quota percentuale degli impieghi — limitatamente alla zona di competenza territoriale dei partecipanti;

Atteso che la maggior parte degli enti partecipanti agli istituti istanti, nonché le case madri delle sezioni di cui in premessa hanno competenza territoriale sull'intero territorio nazionale;

Accertata l'idoneità degli istituti e delle sezioni istanti a svolgere le proprie attività istituzionali nel più vasto ambito territoriale richiesto;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Gli istituti e le sezioni di credito agrario citati in premessa, ferma restando la competenza territoriale vigente per i singoli intermediari alla data del presente decreto, sono autorizzati, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

87A8904

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 maggio 1987.

Aggiornamento per l'anno 1987 delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa ad aggiornare annualmente, con proprio decreto, le misure delle paghe giornaliere citate sulla base del tasso programmato di inflazione;

Considerata la necessità di dover provvedere all'aggiornamento per l'anno in corso delle paghe spettanti al personale di cui sopra;

Visto che il tasso programmato di inflazione per l'anno in corso è stato fissato al 4%;

Decreta:

Art. 1.

Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342, sono aumentate del 4% dal 1° luglio 1987.

Art. 2.

Il maggiore onere derivante dal presente decreto, valutato in 9 miliardi per il 1987 e 18 miliardi per il 1988 e 1989, fa carico sugli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa per l'anno in corso del Ministero della difesa e degli altri Ministeri interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1987

Il Ministro della difesa
GASPARI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1987
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 217

87A8905

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso i seguenti uffici, competenti territorialmente, sono disponibili i dati relativi alla ricerca di base nelle zone a fianco indicate:

distretto minerario di Torino, per la zona «Italia settentrionale - alpina occidentale, alpina centrale, alpina orientale e Valle Padana» e per la zona «Piemonte (zona Ivrea-Verbano)»;

ufficio minerario della provincia autonoma di Bolzano per la zona «Italia settentrionale - alpina occidentale, alpina centrale, alpina orientale e Valle Padana»;

servizio miniere della provincia autonoma di Trento per la zona «Italia settentrionale - alpina occidentale, alpina centrale, alpina orientale e Valle Padana»;

distretto minerario di Firenze per le zone «Italia centrale - zone appenninica settentrionale, marittima romagnola-marchigiana, toscana meridionale ed insulare, marittima laziale-campana, appenninica abruzzese molisana», «piattaforma continentale», «toscana meridionale 2 e 2-*bis*»;

distretto minerario di Grosseto per le zone «Toscana meridionale 1» e «Toscana meridionale 2 e 2-*bis*»;

distretto minerario di Napoli per le zone «Italia meridionale - zone apulo-garganica, appenninica campano-lucana, appennino calabrese» e per le zone relative alla Calabria;

ispettorato miniere della regione Sicilia per le zone relative alla Sicilia;

distretto minerario di Iglesias per le zone relative alla Sardegna;

distretto minerario di Bergamo per le zone relative alla Lombardia (Trias bergamasco).

Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (deliberazione 22 dicembre 1983) e alle convenzioni già stipulate ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1973, n. 69.

87A8914

Modificazione alla denominazione della società «Galla Placidia S.r.l.», in Ravenna

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1986 il decreto ministeriale 6 maggio 1983, con il quale la società «Galla Placidia S.r.l.», con sede in Ravenna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Galla Placidia S.p.a.».

87A8915

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 28 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Casa & Casa «Idee per arredare e vivere lo spazio quotidiano», che avrà luogo a Padova dal 27 novembre al 30 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 10° Optica - Salone internazionale dell'ottica, oftalmologia, ingegneria, strumentistica, che avrà luogo a Napoli dal 30 ottobre al 2 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 5° Samutic, che avrà luogo a Napoli dal 18 novembre al 22 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Tecnhotel - 24ª Mostra, che avrà luogo a Genova dal 21 novembre al 25 novembre 1987.

87A8917

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Salemi», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Salemi» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, nonché del riferimento al nome dei vitigni sottoelencati: Calabrese N o Nero d'Avola N, Catarratto B, Frappato di Vittoria N, Grecanico dorato B, Perricone N, Sangiovese N, Trebbiano B, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi (Trapani).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Salemi» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8913

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti, il 24 giugno 1987, registro n. 18 Difesa, foglio n. 258, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Flori Vincenzo, nato il 18 giugno 1908 a Guarcino (Frosinone). — Valoroso combattente, subito dopo l'armistizio si prodigava generosamente nella lotta antinazifascista. Nel corso di una rischiosa missione, tendente al salvataggio di un centro radio clandestino individuato dal nemico, portava brillantemente a compimento il difficile compito affidatogli. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Medaglia di bronzo

Maffeo Pietro, nato il 22 febbraio 1927 a Novi Ligure. — Giovanissimo patriota, partecipava animosamente alla lotta di liberazione. Incaricato di recapitare un ordine di resistenza ad oltranza ad un nucleo di partigiani che difendevano una posizione di vitale importanza per l'esito del combattimento, raggiungeva l'obiettivo quando tutti i difensori erano caduti. Imbracciata l'arma automatica di un compagno caduto, benchè gravemente ferito, fronteggiava il nemico fino al sopraggiungere dei rinforzi che rioccupavano la posizione. — Val Borbera-Cantalupo Ligure, 25 agosto 1944.

Croce

Bononi Domenico, nato il 22 giugno 1915 a Fiesso Umbertiano (Rovigo). — Volontario fin dai primi giorni della resistenza in terra straniera si distingueva in numerose azioni di guerra. Porta arma di un fucile mitragliatore durante due giorni di aspri combattimenti contro preponderanti forze avversarie, incaricato di proteggere un fianco del proprio reparto in ripiegamento, assolveva pienamente il compito. — Delvino (Albania), 15 luglio 1944.

87A8595

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 18 Difesa, foglio n. 259, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Fiorini Francesco, nato il 15 giugno 1927 a Chiavari (Genova). — Giovane patriota, partecipava animosamente alla guerra di liberazione. Nel corso di duro combattimento, ferito gravemente, rifiutava ogni soccorso e, incitando i compagni, continuava la lotta fino all'esito favorevole dell'azione. — Casella (Radicondoli), 24 giugno 1944.

Croce

Marzucchi Pasquino, nato il 28 dicembre 1900 a Buonconvento (Siena). — Comandante di una piccola formazione partigiana, era in ogni circostanza di esempio e di incitamento per i suoi uomini. Catturato, teneva contegno esemplare senza nulla rivelare di compromettente. Riuscito ad evadere, riprendeva la lotta con rinnovato slancio ed ardimento, sempre primo là dove maggiore era il pericolo. Zona di Vagliaghi, 11 giugno 1944.

87A8596

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti, il 24 giugno 1987, registro n. 18 Difesa, foglio n. 260, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Fresia Carlo, nato il 24 marzo 1921 a Moncalvo (Asti). — Giovane ed entusiasta patriota, affrontava la lotta contro l'invasore dando notevole contributo alla causa della libertà, distinguendosi in numerosi combattimenti che causavano all'oppressore gravi perdite. Il 28 marzo 1945, unitamente a due partigiani, nel corso di una rischiosa missione tendente a distruggere una postazione avversaria che ostacolava il movimento del proprio reparto, accortosi del sopraggiungere di rinforzi nemici, non esitava ad affrontarli e, impegnandoli in aspro combattimento, portava a termine il difficile compito. — Moncalvo, 28 marzo 1945.

Croce

Stagni Luigi, nato il 6 agosto 1923 a Postumia (Jugoslavia). — Fervente patriota, partecipava a numerose azioni di guerra distinguendosi per ardimento e capacità di comando. Il 25 novembre 1944 fronteggiava un attacco nemico che minacciava di aggirare un battaglione partigiano e, dopo furiosa lotta, metteva in fuga l'avversario. — Zona Osoppo, giugno 1944-aprile 1945.

87A8597

MINISTERO DEL TESORO

(2ª pubblicazione) Elenchi n. 11 e n. 12

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 Mod. 241 D.P. — Data: 9 ottobre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Vercelli. — Intestazione: Sommatis Pietro, nato a Colleretto Castelnuovo (Torino) il 21 dicembre 1907.— Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 1.400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 Mod. 241 D.P. — Data: 10 aprile 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Vercelli. — Intestazione: Sommatis Pietro, nato a Colleretto Castelnuovo (Torino) il 21 dicembre 1907. —Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 6.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A8670

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Calitri ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Avellino n. 1971/S.1 b del 28 maggio 1987, il liceo scientifico statale di Calitri è stato autorizzato ad accettare una donazione della somma di L. 15.000.000, offerta dai coniugi Balestrieri Gerardo e Stanco Matilde, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare alla memoria della propria figlia Brigida Balestrieri.

87A8588

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Mosciano S. Angelo.

Con decreto ministeriale n. 14/9574 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Mosciano S. Angelo (Teramo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.721.445.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 10.274.196.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Core Vincenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Teramo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A8725

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987 sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 125.000.000 dell'immobile sito in Brescia, via Pesaro, 41, rappresentato da sette vani al piano rialzato, cantina e autorimessa come da rogito per notaio Piergiuseppe Ricca, repertorio n. 11797/5034 del 21 novembre 1981.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987 sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 235.000.000 dell'immobile rappresentato da un appartamento di mq 155 con annesso terrazzo di mq 42 al primo piano dello stabile sito in Genova, via E. De Amicis n. 4, come da rogito per notaio Beniamino Griffo, repertorio n. 16956 del 30 luglio 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987 sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 71.400.000 dell'immobile rappresentato da un appartamento di tre vani sito in Perugia, corso Cavour, 39, come da rogito per notaio Paolo Biavati, repertorio n. 138748 del 17 luglio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987 sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 109.000.000 dell'immobile rappresentato da un appartamento di cinque vani più cantina sito in Roma, via Ciociaria, 7, come da rogito per notaio dott. Giantommaso Parisi, repertorio n. 65059 del 15 maggio 1981.

87A8912

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione e adeguamento dei criteri di fissazione dei prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 28/1987).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Vista la delibera del 20 marzo 1986 con la quale il CIPE ha stabilito che si imponga una riconsiderazione dei criteri di controllo dei prezzi tali da superare l'attuale sistema di fissazione da parte del CIP e pervenire gradualmente alla libertà di mercato attraverso fasi intermedie di sorveglianza;

Visto il provvedimento n. 35 del 3 giugno 1986, che ha stabilito un periodo di sperimentazione del regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine scadente il 30 giugno 1987;

Visto il provvedimento n. 19 del 24 giugno 1987 con cui il regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione, stabilito sperimentalmente con provvedimento CIP n. 35 del 3 giugno 1986, è prorogato per un ulteriore periodo di tre mesi;

Visto il provvedimento n. 26 del 30 settembre 1987 con cui il regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione è prorogato fino al 10 ottobre 1987;

Considerato che ai fini delle suddette fasi intermedie, si deve osservare come i prezzi rilevati dalla CEE per la benzina nei cinque Paesi presi a riferimento dalla vigente metodologia si formano ormai in una sostanziale libertà di mercato e sono pertanto la risultante di una media di valori che presenta significative differenze dovute a fattori territoriali e aziendali;

Ritenuto che occorre conseguire l'obiettivo di armonizzare gradualmente le condizioni che determinano l'assetto del mercato petrolifero italiano con quelle degli altri Paesi europei;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Il regime di sorveglianza del prezzo delle benzine introdotto con il provvedimento CIP n. 35 del 3 giugno 1986 è prorogato per un ulteriore periodo di sperimentazione.

Il primo capoverso del punto 1 del provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982 viene così modificato:

«I prezzi massimi al consumo delle benzine, impiegate come carburante per l'autotrazione, vengono stabiliti maggiorando il corrispondente prezzo medio europeo al consumo dello scarto quadratico medio, calcolato annualmente, dei prezzi rilevati nei cinque Paesi di riferimento e pari a 16,97 L./lt».

I prezzi nazionali vengono modificati al verificarsi di variazioni positive o negative del corrispondente prezzo medio europeo che comportino aumenti o riduzioni del prezzo massimo in vigore di almeno 10 L./litro IVA compresa per benzine e gasoli e di 10 L./kg IVA compresa per l'olio combustibile fluido.

I modelli contrattuali che in attuazione della delibera CIPE 20 marzo 1986 dovranno essere stimolati tra le OSL, le associazioni di categoria e le aziende, si baseranno, tra l'altro, sui seguenti criteri:

revisione annuale;
inflazione;
orari;
costi aziendali;
cali di merce.

Il presente provvedimento entra in vigore il 1° dicembre 1987.

Roma, addì 9 ottobre 1987

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

87A9064

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Panna»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 6455 del 29 giugno 1987, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Panna S.p.a., con sede legale in Firenze, lungarno A. Vespucci, 68, provincia di Firenze, e stabilimento di produzione in località Panna, comune di Scarperia, provincia di Firenze, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml, nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua è stato consentito l'uso del materiale PET (polietilentereftalato) «Vivypak» prodotto dalla Società italiana poliestere S.p.a., Milano, e commercializzato dalla Montefibre S.p.a., Milano.

La Sorgente Panna S.p.a. è stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale in bottiglie prodotte, partendo dal precitato materiale PET «Vivypak», dalla Cobarr S.p.a., Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona e I.P. di Cagliari che contrassegneranno la parte piana del collo con il marchio «Cobarr» seguito da lettera per stampo e numero cavità e la parte semisferica inferiore del corpo con il numero dello stampo della soffiatrice (da 1 a 6/ da 1 a 10), mentre nel centro della coppetta sarà inciso il nome dello stabilimento che ha provveduto al soffiaggio.

I contenitori saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con le etichette e stampati accessori autorizzati con deliberazione della G.R.T. n. 4791 del 18 maggio 1987, a contrassegnare i contenitori di vetro della capacità di 90 centilitri dell'acqua minerale naturale «Panna», sia per il tipo come sgorga dalle sorgenti che addizionata di anidride carbonica; i contenitori medesimi non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

L'autorizzazione viene concessa per il periodo di dodici mesi a partire dalla data di notifica della sopracitata deliberazione n. 6455 del 29 giugno 1987, alla Sorgente Panna S.p.a.

La Sorgente Panna S.p.a. dovrà presentare, entro quindici giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Panna» in contenitori di PET «Vivypak» e successivamente con frequenza trimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società richiedente alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La Sorgente Panna S.p.a. è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento sicurezza sociale - servizio ambiente, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Panna» nei contenitori di PET «Vivypak»; tale confezionamento, sarà effettuato nei nuovi locali derivanti dall'ampliamento dello stabilimento esistente, l'esercizio dei quali dovrà essere autorizzato con provvedimento della giunta regionale Toscana.

Il provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso, qualora non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute, nonché, quando, dagli accertamenti analitici sopraindicati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

87A8610

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 1° agosto 1987, n. 19.

Art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Criteri di formazione del fondo rischi. Società finanziarie.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

E stato chiesto allo scrivente di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità ed ai criteri applicativi dell'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, concernente accantonamenti per rischi su crediti.

A tal fine è opportuno ricordare che detto comma dispone testualmente:

«Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di rischi su crediti sono deducibili in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel primo comma dell'art. 53 o derivanti per le aziende e gli istututi di credito dalle operazioni di erogazione di credito alla clientela».

Nella disposizione dianzi trascritta vengono autonomamente considerate due categorie di soggetti destinatari: le imprese in generale e le aziende e gli istituti di credito in particolare.

Con riferimento alle prime l'accantonamento e commisurato all'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizio alla cui produzione o al cui scambio e diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime, materie sussidiarie semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione. Conseguentemente, in conformità a quanto già precisato nella circolare n. 1 del 23 gennaio 1976, prot. 9/042-76, non concorrono alla formazione del fondo rischi i crediti di altra natura.

Con riguardo alle seconde e cioè alle aziende e agli istituti di credito la base su cui commisurare l'accantonamento è costituita soltanto dai crediti derivanti dalle operazioni di erogazione di credito alla clientela e pertanto ne restano esclusi i crediti verso banche, i conti e i depositi interbancari, ecc.

La deduzione degli accantonamenti in argomento è subordinata alla condizione che i crediti derivanti dalle operazioni innanzi indicate risultino iscritti in bilancio.

Ciò premesso occorre stabilire se i crediti in generale e quelli cambiari in particolare che abbiano formato oggetto di sconto possano o meno essere inclusi nella base su cui commisurare il fondo di accantonamento di cui all'art. 66 sopra richiamato da parte dell'impresa scontataria.

Al riguardo questo Ministero, a modifica dell'indirizzo assunto con la risoluzione n. 9/197 dell'11 marzo 1976, ritiene di doversi pronunciare per la soluzione negativa.

Occorre, infatti, osservare che il contratto di sconto, secondo la nozione contenuta nell'art. 1858 del codice civile ed in conformità a quanto ritenuto dalla prevalente dottrina, comporta il trasferimento della proprietà del credito dallo scontatario allo scontatore, con l'ulteriore conseguenza che il credito stesso cessa di appartenere alla sfera giuridico-patrimoniale del primo, per entrare a far parte del patrimonio del secondo.

Non sembra possa indurre a diversa conclusione la considerazione che il contratto di sconto si configura come una cessione di credito pro-solvendo in quanto caratterizzato dalla clausola «salvo buon fine» espressamente prevista dal citato art. 1858 del codice civile, in virtù della quale lo scontatore, in caso di inadempimento del debitore, può esercitare l'azione di regresso nei confronti del prenditore dei crediti scontati ovvero retrocedergli i crediti stessi, atteso che l'esercizio di tale facoltà è solo eventuale e non è di per sé sufficiente per ritenere soddisfatta la condizione richiesta per l'accantonamento di cui trattasi e cioè l'esistenza di crediti. Pertanto, i crediti scontati potranno essere ricompresi nella base di commisurazione da parte dello scontatario soltanto in caso di effettiva retrocessione.

Tale assunto è peraltro comprovato dal fatto che i crediti scontati non figurano iscritti nella corrispondente voce dell'attivo del bilancio dello scontatario bensì nei conti d'ordine del bilancio stesso, i quali non sono espressivi di attività né di passività patrimoniali e, nella fattispecie, rispondono all'esigenza di tener conto, anche in ossequio al principio della universalità del bilancio, del rischio costituito dall'eventuale retrocessione dei crediti, analogamente a quanto avviene per le fideiussioni le quali comportano l'obbligo di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Ne consegue che i crediti scontati, non potendo considerarsi risultanti in bilancio secondo l'art. 66, non vanno computati ai fini della formazione del fondo di accantonamento di cui al primo comma dello stesso articolo.

Analogamente vanno esclusi dalla base di commisurazione di detto fondo i crediti commerciali ceduti in factoring, indipendentemente dal fatto che il relativo contratto sia riconducibile tra le cessioni di credito pro-solvendo o pro-soluto, atteso che, similmente a quanto si

verifica per lo sconto bancario, i crediti ceduti pro-soluto o pro-solvendo cessano di appartenere all'attivo patrimoniale dell'azienda cedente, per entrare a far parte di quello del factor, con la conseguenza che solo quest'ultimo è legittimato a tenerli in calcolo per la formazione del fondo di accantonamento di cui trattasi, salva la facoltà — ricorrendo l'ipotesi di cessione pro-solvendo — del cedente di includerli tra i propri crediti nel caso in cui si verifichi la retrocessione degli stessi in dipendenza del mancato pagamento da parte del debitore ceduto, come già evidenziato in relazione allo sconto.

Va, peraltro, osservato che la cessione dei crediti in factoring non è assimilabile al semplice servizio di incasso di crediti per conto terzi o alla cosiddetta «cessione per l'incasso» di effetti cambiari, se appena si consideri che in tali fattispecie difetta la specifica funzione di finanziamento o di smobilizzo dei crediti che è propria del contratto di factoring.

Si rileva inoltre che non vanno considerati, ai fini dell'anzidetto fondo, i risconti passivi contabilizzati a fronte degli interessi attivi afferenti ad operazioni di finanziamento, dal momento che il credito costituente rischio è rappresentato dal capitale erogato e non ancora rimborsato e dai compensi accessori dovuti (interessi, provvigioni, ecc.) maturati nell'esercizio e non ancora riscossi.

Con riguardo alle società finanziarie, alle quali non si applica la previsione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 66 riguardante le aziende e gli istituti di credito, si conferma l'orientamento adottato con la risoluzione n. 9/197 dianzi menzionata, nel senso che l'accantonamento in argomento può essere commisurato all'importo complessivo dei crediti, — comprensivo della sorte capitale e dei compensi accessori (interessi, provvigioni, ecc.) maturati nell'esercizio e non ancora riscossi — derivanti dalle operazioni di credito da esse effettuate e soggetti a rischio per eventuale inesigibilità, atteso che le operazioni stesse rientrano tra le prestazioni di servizio indicate nel primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e come tali riconducibili nella disposizione generale dell'art. 66 dello stesso decreto, in base alla quale partecipa alla formazione del fondo rischi l'ammontare dei crediti derivanti da cessioni di beni o da prestazioni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Il mutamento dell'indirizzo adottato con la presente circolare in relazione ai crediti scontati si renderà operante per le dichiarazioni annuali dei redditi che saranno presentate dopo un mese dalla pubblicazione della circolare stessa nella *Gazzetta Ufficiale.*

Restano conseguentemente consolidati i comportamenti tenuti dai conribuenti per le dichiarazioni presentate anteriormente a tale data e non sarà proceduto da parte dei competenti uffici tributari, in sede di controllo, ad alcuna ripresa fiscale.

Si raccomanda agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette di curare che il controllo sull'operato dei contribuenti sia informato alle innovazioni introdotte con la presente circolare.

*
* *

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: GUARINO

87A8918

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a novanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (anno 1987-88).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi pr la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto presidenziale 14 settembre 1983 con il quale sono stati aggiunti altri titoli di studio a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983, concernente le norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 191;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444: provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli e per esami, a novanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, così ripartiti:

a) settantadue posti riservati agli ufficiali subalterni A.M. di complemento in ferma biennale (art. 40 della legge n. 574 del 20 settembre 1980) che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il ventisettesimo anno di età;

b) diciotto posti riservati:

agli ufficiali subalterni di complemento in servizio (che abbiano ultimato il servizio di prima nomina) e in congedo, che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il ventisettesimo anno di età;

ai marescialli, ai sergenti maggiori ed ai sergenti che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il trentaseiesimo anno di età.

I limiti di cui sopra sono aumentabili:

di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purché, complessivamente, non venga superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza di presentazione delle domande.

I marescialli con anzianità di grado inferiore a due anni, i sergenti maggiori ed i sergenti aspiranti ai posti di cui alla lettera *b)* devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

Qualora i posti di cui alla lettera *a)* del presente articolo non venissero ricoperti, in tutto o in parte, per mancanza di candidati idonei, gli stessi potranno essere devoluti in aumento a quelli di cui alla lettera *b)* e viceversa.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su modulo allegato al presente decreto (sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 5.000), dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredate dai seguenti documenti:

a) dichiarazione medica, in carta semplice, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza attestante che alla data di presentazione della domanda, il candidato sia idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (per i soli militari in servizio, su modulo allegato al presente bando);

b) i documenti attestanti il possesso dei titoli di merito di cui al successivo art. 3.

I militari in servizio e gli ufficiali in congedo hanno altresì l'obbligo di trasmettere, nel termine suddetto, copia della domanda in carta semplice, rispettivamente ai comandi di appartenenza o al competente comando di regione aerea.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

matricola, grado, cognome e nome (le generalità devono esattamente corrispondere a quelle indicate sull'estratto di nascita);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della denominazione dell'istituto e sede;

l'ente presso il quale prestano servizio;

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio, in località diversa da quella dell'ente di appartenenza.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno altresì indicare il recapito della famiglia d'origine (ivi compreso possibilmente il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare le successive variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova d'esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare, che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, che partecipano al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso degli ufficiali in congedo si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda i documenti relativi ai titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 10, compresi quelli relativi ai corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, relativi a campi di attività aeronautica e attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli eventuali altri titoli risultanti dalla documentazione caratteristica, saranno acquisiti d'ufficio.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative la cui violazione comporta l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982.

Art. 4.

I comandi di appartenenza dei militari in servizio ed i comandi di regione aerea, rispettivamente competenti a ricevere la copia della domanda di partecipazione al concorso dei militari in servizio o degli ufficiali in congedo, dovranno trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, entro venticinque giorni dalla data di scadenza i seguenti documenti:

1) fotocopia autenticata del libretto personale e non originale, completo della documentazione caratteristica, che dovrà essere chiusa alla data di scadenza del presente bando, per il seguente motivo: «Partecipazione al concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo»;

2) fotocopia autenticata del foglio matricolare (secondo esemplare) relativo ai sottufficiali aggiornato alla data di scadenza del presente bando;

3) relazione conforme all'allegato 2 del bando di concorso, completa dei giudizi espressi dal compilatore, 1° revisore, 2° revisore (comandante di Corpo - comandante dell'ente), nonché dal comandante di regione aerea competente per territorio.

Gli enti di appartenenza cureranno l'inoltro delle relazioni ai competenti comandi di regione aerea e la successiva trasmissione delle stesse, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), alla 2ª Divisione - 1ª Sezione, della D.G.P.M.A.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 6.

L'idoneità fisica degli ufficiali in congedo al servizio militare incondizionato, nei vari impieghi propri del ruolo, sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Roma.

Contro l'esito della visita di cui sopra non é ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

La commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove d'esame, i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

I candidati che non raggiungeranno tale punteggio o che già siano stati giudicati dalle competenti autorità non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno esclusi dal concorso.

Art. 9.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale;

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

c) una prova orale di argomenti di cultura generale e tecnico-professionale.

I programmi delle prove d'esame sono riportati nell'allegato 1 del presente decreto.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma alle ore 8 nei giorni 7 gennaio e 8 gennaio 1988 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne diretta informazione ai concorrenti in tempo utile, senza assumere alcuna responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti e presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di documento di identità personale.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno ammessi alle prove orali del concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo nel giorno e nella sede che saranno comunicate agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice sommando:

a) il punteggio espresso in ventesimi, riportato dal candidato nella valutazione per il complesso delle qualità militari e professionali di cui al precedente art. 8;

b) il punteggio, espresso in ventesimi, risultante dalle media dei voti riportati nelle prove scritte d'esame;

c) il punteggio espresso in ventesimi, riportato nella prova d'esame orale;

d) il punteggio, non superiore a 20/20, per tutti i titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione, sulla base dei criteri che saranno preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, pena decadenza, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva presentazione alla scuola di formazione professionale o al reparto dell'Aeronautica militare, data che sarà comunicata dalla competente autorità, i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982:

a) se trattasi di ufficiali o di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);
5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati rispettivamente dalla pretura e dalla procura della Repubblica);
6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

7) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autenticata di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) se trattasi di sottufficiali in servizio permanente:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati;
3) diploma originale di licenza media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma.

Il documento di cui al n. 2) dovrà essere di data non anteriore a tre mesi di quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizo permanente dell'Aeronautica militare che abbiano almeno due anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 3).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente dovranno allegare una dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in servizio permanente.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, in carta semplice, nel termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:

a) una dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi;

b) una dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello suddetto, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come al precedente art. 10 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo servizi, decadranno dalla nomina stessa.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso.

Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1987

Il Ministro: ZANONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1987
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 258

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte (durata delle prove: 6 ore):

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale e politico.

b) Cultura tecnico-professionale: verterà su argomenti del relativo programma previsto per la prova orale.

Prova orale (durata di massima della prova: 60 minuti):

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altre ad essa attinenti.

b) Matematica e fisica.

c) Storia, geografia e topografia.

d) Cultura tecnico-professionale.

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

1. MATEMATICA E FISICA:

a. *Matematica:*

(1) Algebra:

Calcolo dei monomi, dei polinomi razionali interi e frazioni algebriche.
Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzioni di una equazione di 1° grado.
Generalità sui numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.
Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.
Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).
Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio.
Equazioni riducibili al secondo grado. Generalità sulle equazioni irrazionali.
Principi generali su sistemi di equazione. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.
Cenni sui problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.
Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.
Generalità sui logaritmi.
Cenni sulle progressioni aritmetiche e geometriche.

(2) Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.
Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni.
Relazioni tra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari e fra le funzioni di uno stesso arco.
Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi. Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.
Formule di addizione, duplicazione, bisezione e prostaferesi.
Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.
Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli. Il teorema dei sensi e di Carnot.
Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.
Generalità sull'applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

(3) Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.
Angoli della circonferenza. Arco capace di un angolo dato.
Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Grandezze geometriche. Grandezze continue.
Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero «p greco».
Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.
Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere. Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

b. *Fisica:*

(1) Introduzione - Generalità.

La fisica e le sue parti. I fenomeni e le leggi: rappresentazione grafica. Proprietà dei corpi. Sistemi su misura.

(2) Meccanica:

(a) Cinematica. Moto uniforme. Moto uniformemente vario. Moti periodici: moto circolare uniforme; moto oscillatorio. Composizione dei movimenti.

(b) Statica. Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze: concetti generali. Composizione di forze applicate ad un punto; decomposizione delle forze; composizione di forze parallele; coppia; centro di forze parallele; equilibrio dei corpi. Corpi girevoli intorno ad un punto o ad un asse. Equilibrio dei corpi pesanti. Macchine semplici: leva, piano inclinato.

(c) Dinamica. Principi della dinamica: massa e misura dinamica delle forze; azione e reazione. Moto dei gravi; caduta lungo un piano inclinato; moto verticale con velocità iniziale; moto dei proiettili. Forza centrifuga. Pendolo. Lavoro ed energia; lavoro meccanico; lavoro delle macchine; forza viva ed energia; potenza. Unità di misura.

(d) Idrostatica. Proprietà generale dei liquidi. Pressione nei liquidi: principio di Pascal. Vasi comunicanti. Principio di Archimede. Densità e peso specifico: determinazione del peso specifico.

(e) Aerostatica. Proprietà generali degli aeroformi. Pressione atmosferica: esperienza di Torricelli. Variazione della pressione atmosferica. Compressione degli aeriformi: legge di Boyle; manometri.

(f) Moto dei fluidi. Pompe: pompe per i gas, pompe per i liquidi. Moto di un corpo immerso in un gas.

(3) Termologia:

(a) Temperatura e calore: Temperatura e sua misura; misura del calore; quantità di calore e calore specifico; calorimetri. Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento.

(b) Dilatazione: Dilatazione dei solidi. Dilatazione dei liquidi. Dilatazione dei gas. Leggi sulla dilatazione. Leggi generali dei gas.

(c) Cambiamenti di stato. Soluzioni. Cambiamento di stato: fusione, solidificazione, vaporizzazione, sublimazione, liquefazione. Soluzioni.

(d) Termodinamica. Leggi della termodinamica trasformazione di lavoro in calore, trasformazione di calore in lavoro. Macchine: macchine a vapore, motore a scoppio. Sorgenti di calore.

(4) Acustica:

Il suono e la sua propagazione: produzione del suono propagazione, riflessione. Caratteri distintivi del suono. Composizione dei suoni. Risonanza.

(5) Ottica:

(a) Generalità. Fenomeni luminosi, fotometria.

(b) Riflessione della luce. Leggi generali, specchi piani, specchi sferici.

(c) Rifrazione della luce: Rifrazione. Riflessione totale. Lastre e prismi. Lenti: convergenti, divergenti.

(d) Strumenti ottici. Cromatismo. La visione. Strumenti ottici; apparecchio di proiezione, macchina fotografica, microscopi, cannocchiali.

(e) Ottica fisica. Teoria della luce. Velocità della luce, interferenze luminose. Specchi di Fresnel. Fenomeni di diffrazione. Polarizzazione della luce. Fenomeni ottici dell'atmosfera.

(6) Elettricità e magnetismo:

(a) Elettrostatica. Fenomeni elettrici fondamentali; stati elettrici, influenza elettrica. Quantità di elettricità; misure delle cariche elettriche; densità. Potenziale: potenziale dei conduttori, campo elettrico. Capacità elettrica; capacità dei conduttori, condensatori. Macchine elettrostatiche. Effetti della scarica elettrica.

(b) La corrente elettrica. L'effetto Volta e la pila elettrica. La corrente elettrica. Elettrolisi. Polarizzazione. Accumulatori.

(c) Magnetismo. Fenomeni generali: magneti permanenti, quantità di magnetismo, induzione magnetica, magneti elementari. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

(d) Elettromagnetismo. Campo magnetico della corrente elettrica. Galvanometri. Elettrocalamita: solenoidi ed elettrocalamite, applicazioni dell'elettrocalamita. Azioni elettrodinamiche. Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e parallelo, circuito delle pile, reostati, amperometri e voltmetri. Riscaldamento prodotto dalla corrente: leggi di Joule, applicazioni. Induzione elettromagnetica: fenomeni e leggi generali, autoinduzione, correnti di Focault. Rocchetto di Ruhmkorf. Telefono. Dinamo: principio della dinamo. Correnti alternate e correnti continue, eccitazione della dinamo. Motori elettrici.

(e) Passaggio dell'elettricità attraverso i gas. La scarica nei gas rarefatti. Cenni sui raggi catodici, effetto termoionico, raggi X e radioattività.

2. STORIA, GEOGRAFIA E TOPOGRAFIA:

a. *Storia:*

(1) Cenni sul:

(a) congresso di Vienna e la restaurazione dell'Europa continentale;

(b) la Santa Alleanza e sua crisi;

(c) le societa segrete, i moti degli anni 20, insurrezione della Gregia, il moto dei decabristi in Russia;

(d) le rivoluzioni del 1830-31 e le nuove dimensioni della lotta politico-sociale:

(e) evoluzione politica fra il 1830 e il 1848.

(2) Il problema nazionale da Mazzini a Gioberti.

(3) Economia e società fra il 1815 e il 1850.

(4) Le rivoluzioni del 1848 in Europa e la seconda restaurazione.

(5) Gli Imperi di Inghilterra, Francia e Russia fra gli anni '50 e '70.

(6) La realizzazione dell'unità italiana e la vittoria politica del Cavour.

(7) L'ascesa della Prussia di Bismark, la formazione del 2° Reich e il crollo dell'impero di Napoleone III.

(8) Cenni sulla guerra civile americana e gli inizi della modernizzazione del Giappone.

(9) L'Italia della destra.

(10) L'età dell'ottimismo liberale della prima internazionale e del sillabo.

(11) Cenni sull'Europa nell'ultimo trentennio del XIX secolo - lotte politiche e sociali, il colonialismo.

(12) L'Italia dall'avvento della sinistra alla crisi di fine secolo.

(13) La trama di Bismark e i sistemi di alleanza in Europa.

(14) L'età dell'imperialismo e la crisi del razionalismo ottocentesco.

(15) Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri.

(16) L'Italia durante l'età Giolittiana.

(17) Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 1914.

(18) La prima guerra mondiale.

(19) La rivoluzione russa.

(20) La crisi del dopoguerra - l'Europa tra conservazione e rivoluzione.

(21) L'avvento del fascismo in Italia e la repubblica di Weimar dal dopoguerra a Hitler.

(22) Lo Stato totalitario in Italia.

(23) Cenni sulla situazione internazionale fra le due nuove guerre mondiali.

(24) La seconda guerra mondiale.

(25) Il secondo dopoguerra. La divisione del Mondo e l'avvento della guerra fredda.

(26) Cenni su decolonizzazione e Terzo Mondo.

b. *Geografia:*

(1) Geografia astronomica.

(2) La Terra - le rocce - geologia.

(3) Agenti autogeni - esogeni - climi.

(4) Geografia fisica e politica:
(a) i continenti;
(b) Italia fisica e politica;
(c) l'economia dello Stato italiano.

c. *Topografia e cartografia:*

(1) Generalità.

(2) Proiezioni cartografiche.

(3) Cartografia.

3. CULTURA PROFESSIONALE:

a. *L'arte militare: organica, strategica, tattica e logistica.*

(1) Organica: concetto di base dell'organizzazione, organizzazione di tipo verticale, orizzontale e misto.

(2) Logistica: generalità, definizione; la logistica militare e la logistica nazionale; le funzioni fondamentali; cenni sulla interdipendenza tra operazioni militari e logistica e sulla logistica nei sistemi di alleanza.

b. *L'ordinamento della Difesa:*

(1) Il Capo dello Stato: attribuzioni costituzionali per la parte afferente il Comando delle FF.AA. e la difesa del Paese.

(2) Il Consiglio Supremo di Difesa.

(3) Il Ministero della Difesa:
(a) il Ministro;
(b) il Gabinetto del Ministro;
(c) i Sottosegretari di Stato;
(d) il Consiglio Superiore delle FF.AA.
(e) il Comitato dei Capi di Stato Maggiore;
(f) l'area tecnico-amministrativa;
(g) l'area tecnico operativa.

c. *Elementi di storia militare aeronautica:*

(1) Dalla mitologia all'epoca eroica dei pionieri del volo.

(2) I primi impieghi militari del mezzo aereo.

(3) L'impiego dell'aviazione nella 1ª Guerra Mondiale.

(4) La fondazione dell'Aeronautica Militare Italiana.

(5) Imprese aviatorie italiane tra la 1ª e la 2ª Guerra Mondiale.

(6) L'impiego dell'aviazione nella 2ª Guerra Mondiale.

(7) Il contributo dell'Areonautica Militare nel soccorso alle popolazioni.

(8) Il progresso del mezzo aereo dall'epoca dei pionieri ai giorni nostri; contributo dell'aviazione militare allo sviluppo dell'aviazione commerciale.

d. *L'Aeronautica militare:*

(1) L'organizzazione centrale.

(2) L'organizzazione territoriale.

(3) L'organizzazione periferica.

(4) L'organizzazione operativa.

(5) L'organizzazione scolastico-addestrativa.

(6) L'organizzazione del rifornimento e della manutenzione.

(7) I servizi logistici - compiti, attribuzioni, organizzazione, funzionamento:
(a) il servizio armamento e munizionamento;
(b) il servizio cine-fotografico;
(c) il servizio antincendi;
(d) il servizio trasporti: il trasporto ferroviario, marittimo aereo e per via ordinaria; gli oleodotti;
(e) il servizio autoveicoli e imbarcazioni;
(f) il servizio carburanti e lubrificanti;
(g) il servizio del demanio;
(h) il servizio sanitario;
(i) il servizio telecomunicazioni e AV;
(l) il servizio di commissariato: servizio viveri, vestiario, casermaggio e contante.

(8) La logistica del materiale:
(a) i beni dello Stato;
(b) beni in uso alle FF.AA. per la difesa dello Stato;
(c) il «servizio del materiale» quale funzione della logistica;
(d) le funzioni del servizio del materiale;
(e) il trasporto quale funzione del servizio rifornimenti;
(f) il materiale speciale aeronautico;
(g) il materiale ordinario;
(h) il Regolamento unificato per l'amministrazione degli organismi dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica;
(i) cenni sulla evoluzione dell'organizzazione del servizio rifornimenti nell'Aeronautica militare.

SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Ruolo Servizi

NON SCRIVERE QUI SOPRA

APPLICARE QUI MARCA DA BOLLO DA L. 5.000 ED ANNULLARE

AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA
2ª DIVISIONE — RECLUTAMENTO E CONCORSI — 1ª SEZIONE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ — 00100 ROMA

(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)

Il sottoscritto: (1)

grado cognome e nome

nato a ______ prov. ___
comune di nascita

___ ___ 19__ residente a: ______

cap. ______ prov. ___ in via/piazza ______

______ Telefono: ______ ______
prefisso numero telefonico

______ ______ ______
matricola arma o ruolo specialità

In servizio presso (2) ______

______ tel. ______

o in congedo presso (3) ______

chiede di essere ammesso al concorso a ______ posti per la nomina a Sottotenente della Arma Aeronautica — Ruolo Servizi in S.P.E. di cui alla Gazzetta Ufficiale n. ______ del ______

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere cittadino italiano;
- di essere celibe/ammogliato con o senza prole; vedovo con o senza prole; n. figli ☐ (4) (cancellare la dicitura che non interessa ed eventualmente indicare il n. dei figli in casella);
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (5) ______ ______ (Provincia) ______ (ovvero indicare i motivi di non iscrizione o cancellazione) ______ ______
- di aver conseguito nell'anno 19____ con il voto di ____/____ il titolo di studio di ______ presso ______ CAP. ______ Prov. ______
(città)
Via ______
(indirizzo e numero civico della Scuola)

- di trovarsi nella seguente posizione militare (6) ______________________
- di accettare, in caso di nomina ad Ufficiale in S.P.E. dell'Arma Aeronautica - Ruolo Servizi, qualsiasi destinazione di servizio in località diversa da quella dell'Ente di appartenenza;
- di rinunciare al grado di ______________ in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra o, (se trattasi di Sottufficiale dell'Aeronautica - Ruolo Naviganti) alla carica di pilota, (solo per i candidati che rivestano il grado di Tenente di complemento dell'A.M. e per i Sottufficiali dell'Arma Aeronautica - Ruolo Naviganti).
- di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito: ______________________
- dichiara di aver trasmesso copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al (7) ______________________
- Allega i seguenti documenti:

  Dichiarazione medica ______________________ □

  ____

  ____

  ____

FIRMA ______________________
(leggibile per esteso)

______________ li ______________
(località) (data)

VISTO PER L'AUTENTICITÀ DELLA FIRMA (8)

---

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.
(2) Indicare il reparto presso il quale il militare presta servizio.
(3) Indicare la Regione Aerea competente per territorio.
(4) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.
(5) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.
(6) Se trattasi di Ufficiale di complemento A.M. in ferma biennale, indicare la scadenza della relativa ferma.
(7) Indicare il Comando dell'Ente al quale il militare, anche di leva, ha trasmesso copia della domanda, o, se trattasi di Ufficiale in congedo, il Comando di Regione Aerea competente per territorio.
(8) Firma del Segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un Notaio o di altro Pubblico Ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante di Corpo.

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E GRADUATI SPECIALISTI DELL'A.M. IN SERVIZIO.

____
Timbro dell'Ente

DICHIARAZIONE MEDICA
(carta semplice)

Il (1) ______________________

nato a ______________ provincia di (______________)

il ______________ sottoposto a visita medica in data odierna (2) è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica Militare.

__________ li __________

L'UFFICIALE MEDICO
DIRIGENTE IL SERVIZIO SANITARIO

(Timbro tondo)

(1) Indicare il grado, matricola, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato;
(2) La visita medica deve essere effettuata alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Allegato n. 3

____
(Timbro dell'Ente)

RELAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO
(da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso)

a) il (1)______________________

b) incorporato nell'A.M. in data ____________ in qualità di:

1) SERVIZI PRESTATI DAL CANDIDATO IN QUALITÀ DI UFFICIALE, SOTTUFFICIALE E GRADUATO SPECIALISTA DELL'AERONAUTICA MILITARE

_____ (2) ______________________;

2) QUALITÀ FISICHE, MORALI, DI CARATTERE, PROFESSIONALI, CULTURALI, INTELLETTUALI (3)

a) Qualità fisiche, morali e di carattere

- Prestanza e portamento ______________
- Salute ______________
- Resistenza fisica ______________
- Energia ______________
- Decisione ______________
  Iniziativa ______________
- Costanza e perseveranza ______________
- Fiducia e sicurezza in se stesso ______________
- Autocontrollo ______________
- Spirito critico ______________
- Tatto ______________
- Amor prorpio ______________
- Dignità personale ______________
- Sincerità ______________
- Lealtà ______________
- Rettitudine ______________
- Riservatezza ______________
- Comportamento nella vita privata ______________

b) Qualità culturali ed intellettuali

- Memoria ______________
- Patrimonio culturale ______________
- Capacità di espressione scritta ______________
- Capacità di espressione orale ______________
- Buon senso ______________

c) Qualità professionali

- Preparazione tecnico-professionale ______________
- Capacità Amministrativa ______________
- Cura del Materiale ______________
- Esecuzione degli ordini ______________
- Atteggiamento verso i superiori ______________
- Atteggiamento verso i colleghi ______________
- Atteggiamento verso gli inferiori ______________
- Senso del dovere ______________
- Senso della responsabilità ______________
- Senso della disciplina ______________

(1) Indicare il grado, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.

3) RENDIMENTO FORNITO DAL CANDIDATO

(4) ______________________________

____

____

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato:

(5) ______________________________

______________ li ______________

(data)

IL COMPILATORE

____

(Timbro e firma del compilatore)

timbro tondo

VISTA la suesposta relazione giudico il candidato

(6) ______________________________

____

______________ li ______________

(data)

IL 1° REVISORE

____

(Timbro e firma del 1° revisore)

IL 2° REVISORE

____

(Timbro e firma del 2° revisore)

IL COMANDANTE DI CORPO (7)

____

(Timbro e firma del Comandanté di Corpo)

Parere del Comandante di Regione

____

____

____

______________ li ______________

(data)

IL COMANDANTE DI REGIONE

____

(Timbro e firma del Comandante di Regione)

(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente, scarso.

(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato Ufficiale in S.P.E..

(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(7) Qualora il Comandante di Corpo non si identifichi con il Comandante dell'Ente, è necessario che il giudizio conclusivo sia espresso da quest'ultimo.

87A8963

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici per laureati in scienze geologiche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 176, con la quale si dispone una riserva di posti per geologi e fisici nel ruolo degli ingegneri del genio civile;

Visto il decreto interministeriale 14 gennaio 1981, n. 454, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 14, foglio n. 48, con il quale è stato fissato in dodici unità il contingente di posti da riservare ai geologi e fisici nel ruolo degli ingegneri;

Considerato che delle dodici unità sopracitate ne risultano vacanti due;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 88, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a norma dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire pubblico concorso per la copertura di undici posti vacanti nel ruolo degli ingegneri;

Considerato che ai suddetti undici posti, due possono essere riservati ad un concorso per geologi;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1977, n. 823, con il quale è stato determinato, tra l'altro, il programma di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera tecnica direttiva con la qualifica di geologo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici per laureati in scienze geologiche (settima qualifica funzionale).

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale e decentrata secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di laurea in scienze geologiche;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 1).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

n) la lingua straniera sulla quale intende sostenenre il colloquio (inglese o francese).

I candidati che nel redigere la domandà non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative al presente concorso entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissate con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 dicembre 1987.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso della presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 3).

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, con il quale saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

I vincitori verranno nominati in prova secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7, ed immessi immediatamente in servizio.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà destinato.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, a cura dell'ufficio di destinazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del settimo livello retributivo - classe iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1987
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 400

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di .... via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso a due posti nella qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici per laureati in scienze geologiche, bandito con il decreto ministeriale in data 13 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 12 ottobre 1987.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché...

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso........................... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il .... (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza.

l) lingua straniera..

Data, ...

Firma .... (6)
(Autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di avèr prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .... di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Esposizione e svolgimento critico su un fenomeno naturale richiedente l'applicazione di elementi di geofisica o su manifestazioni sismiche con interpretazione di dati di sismologia strumentale secondo i principi della meccanica statica e dinamica.

2) Esposizione e svolgimento critico di un argomento relativo alla tettonica, tettogenesi alla meccanica delle rocce e delle terre, alla litologia ed alla litostratigrafia ed ai metodi di indagine in sito ed in laboratorio.

Colloquio:

Il colloquio oltre alle materie oggetto delle prove scritte verte sulle seguenti materie:

sismologia ed accelerografia con interpretazione delle registrazioni e funzionamento strumentali;

nozioni sul funzionamento di calcolatori elettronici;

principi di statistica applicata e di matematica;

legislazione sociale e norme sulla prevènzione degli infortuni sul lavoro;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

nozioni di lingua straniera.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:

a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito;

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente;

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge 191 del 31 maggio 1975, e successive modificazioni.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

87A8824

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici (branca manifatture) disponibili al 31 dicembre 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente dela Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigente tecnici branca manifatture tabacchi, di cui al quadro *O* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si sono resi disponibili tre posti a seguito di tre vacanze nella qualifica di primo dirigente;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i sopraindicati tre posti di primo dirigente vanno conferiti in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato, altresì, che occorre procedere all'emanazione dei succitati bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando non solo per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione dirigenziale, costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso l'individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i tre posti disponibili al 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici - branca manifatture - dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, quadro *O*, tabella VI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti mediante concorso speciale, corso-concorso e concorso pubblico, che vengono indetti con il presente decreto nel modo seguente:

a) concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto;

b) corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto.

Al concorso speciale, per esami, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, sono ammessi a domanda, gli impiegati della carriera direttiva tecnica dei Monopoli di Stato appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera stessa e siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria od in chimica, od in chimica industriale od in architettura, con esclusione di titoli equipollenti.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b*), sono ammessi a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva tecnica alla data del 31 dicembre 1985 e siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria od in chimica, od in chimica industriale od in architettura, con esclusione di titoli equipollenti.

Al concorso pubblico per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c*), è ammesso il personale dipendente di pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o di altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in ingegneria od in chimica, od in chimica industriale od in architettura, con esclusione di titoli equipollenti, appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985.

Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1985, nonché i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopraindicata ed i liberi professionisti laureati iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale, purché in possesso, ad esclusione dei docenti universitari, di una delle lauree di cui al precedente comma.

Per i docenti universitari (professori, assistenti e ricercatori) il settore di insegnamento o l'area di ricerca nel quale operano deve essere attinente ad uno dei corsi di laurea sopraspecificati.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e su carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata a: Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Divisione III - Via della Luce, 34/A-*bis* - 00153 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione di cui al successivo art. 7;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche Amministrazioni dovranno, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente articolo 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati od invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline: progettazione e gestione di immobili ed impianti, in relazione ai processi di lavorazione e produzione, di stabilimenti per la lavorazione del tabacco - relativi impianti ausiliari. Procedimenti di lavorazione di trinciati, sigari e sigarette. Problematiche dell'esercizio e manutenzione di impianti tecnologici per la lavorazione del tabacco. Controllo di processo. Controllo di qualità. Ergonomia ed igiene del lavoro.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte, nonché su nozioni di contabilità di Stato e cenni di legislazione europea sulla lavorazione dei tabacchi. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . » 12

d) frequenze di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . fino a punti 8

e) frequenza di corsi di specializzazione post laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . » 12

f) frequenza di corsi conclusivi dei concorsi interni della carriera direttiva . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 lettera *b*).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizo del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La valutazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, lettera *b*), dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso previste.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti ad attività dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . » 5

c) pubblicazioni scientifiche. . . . . » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . » 4

e) specializzazioni post laurea . . . . » 6

f) altri titoli culturali . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla somma della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato da 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno dell'effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Il medesimo seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, ed al corso-concorso dovranno contenere un dettagliato elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1985, giorno precedente a quello di decorrenza giuridica della nomina, e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini dei concorsi, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli che si ritiene siano stati acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 1985 ed allegare i titoli stessi in originale e in copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso speciale, per esami, ed il vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Divisione III - Via della Luce, 34/A-*bis* - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Divisione III - Via della Luce, 34/A-*bis* - 00153 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovrano produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, o all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionata all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buon condotta e la loro idoneità fisica, a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti dall'Amministrazione dei monopoli o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 febbraio 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1987
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 122

87A8895

Aumento, da venti a quarantuno, del numero dei posti del concorso a collaboratore, della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visti i decreti ministeriali n. 00/64178 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1984, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 253 e n. 00/64179 del 9 giugno 1983 registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316 con il quale è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/71710 del 18 marzo 1986 registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1986, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 163, con il quale sono stati stabiliti i nuovi contingenti dei profili professionali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63623 del 26 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1986, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 299, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a venti posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a ragionieri e periti commerciali per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto;

Atteso che, in relazione alle sopravvenute esigenze di servizio degli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni sopra indicate, nel profilo professionale di collaboratore della sesta qualifica funzionale è stato accertato un ulteriore fabbisogno di trenta unità (con il diploma di ragioniere e perito commerciale), alla cui assunzione occorre procedere nel modo seguente:

a) ventuno (pari al 70%), mediante pubblico concorso;

b) sei (pari al 20%), mediante concorsi interni per esami, riservati ai dipendenti della V qualifica;

c) tre (pari al 10%), mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b)*;

Considerato che, per quanto riguarda il concorso pubblico, è opportuno, per ragioni di economicità e per soddisfare sollecitamente le pressanti esigenze di servizio, procedere al conseguente aumento dei posti messi a concorso pubblico con il decreto ministeriale n. 00/63623 del 26 maggio 1986 sopra indicato;

Considerato che il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in argomento assicura comunque un'ampia possibilità di selezione, e che non è stato ancora fissato il diario delle prove scritte del concorso medesimo;

Rilevato che, nel suddetto profilo professionale, sussiste la relativa disponibilità dei posti;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché delle limitazioni e delle esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale, messi a concorso pubblico con il decreto ministeriale n. 00/63623 del 26 maggio 1986 citato nelle premesse, è aumentato da venti a quarantuno.

Art. 2.

Con successivi decreti sarà provveduto all'indizione dei concorsi e della prova pratica di cui ai punti *b)* e *c)* indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1987

Il Ministro: GUARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1987
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 349

87A8952

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto.

Le prove scritte del concorso, per esami, a venti posti di collaboratore in prova, della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto, indetto con decreto ministeriale n. 00/63623 del 26 maggio 1986 si svolgeranno in Bologna nei giorni 19 e 20 dicembre 1987 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso l'Ente autonomo per le fiere - viale Aldo Moro (piazza della Fiera district).

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1987.

87A8953

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Diario delle prove di esame del pubblico concorso, per esami e per titoli, per l'assunzione di dieci controllori del traffico aereo junior.

Le prove d'esame del pubblico concorso, per esami e per titoli, per l'assunzione di dieci controllori del traffico aereo junior (quarta qualifica funzionale), indetto con delibera del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1986, n. 265, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1987, modificata con delibera del consiglio di amministrazione n. 125 del 26 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 4 agosto 1987, si terranno nei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 novembre 1987, alle ore 8,15, presso la sede centrale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo in Roma, via Salaria, 716.

87A8920

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di pubblici concorsi

Le graduatorie dei pubblici concorsi sottoelencati sono state pubblicate sui Bollettini ufficiali delle Ferrovie dello Stato a fianco indicati:

decreto ministeriale n. 2624 del 6 novembre 1984, capo tecnico indirizzo elettrotecnico-elettronico, Venezia, Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1986;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Firenze, Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Trieste, Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1987;

decreto ministeriale n. 2625 del 6 novembre 1984, conduttore, Venezia, Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Palermo, Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1987;

decreto ministeriale n. 2625 del 6 novembre 1984, conduttore, Trieste, Bollettino ufficiale n. 7 del 15 aprile 1987;

decreto ministeriale n. 2623 del 6 novembre 1984, capo gestione, Milano, Bollettino ufficiale n. 7 del 15 aprile 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Roma, Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Ancona, Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1987;

decreto ministeriale n. 1271 del 5 giugno 1985, capo tecnico (edile), Reggio Calabria, Bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1987;

decreto ministeriale n. 1271 del 5 giugno 1985, capo tecnico (edile), Bari, Bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1987;

decreto ministeriale n. 165 del 23 gennaio 1985, manovale, Torino, Bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Cagliari, Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1987;

decreto ministeriale n. 1271 del 5 giugno 1985, capo tecnico, Cagliari, Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Genova, Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Milano, Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Verona, Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1987;

decreto ministeriale n. 279 del 9 febbraio 1985, operaio qualificato, Torino, Bollettino ufficiale n. 15 del 15 agosto 1987.

87A8921

Diario della prova scritta del pubblico concorso a dieci posti nel profilo professionale di macchinista, per il compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, a dieci posti nel profilo professionale di macchinista, per il compartimento di Palermo, delibera D.G. n. 62 del 15 aprile 1987, avrà luogo alle ore 8 del giorno 18 ottobre 1987 presso la seguente sede d'esame, liceo scientifico «Cannizzaro», via G. Arimondi n. 1, Palermo.

87A9005

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Diario delle prove d'esame del pubblico concorso a due posti di aiuto-bibliotecario

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di aiuto-bibliotecario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi della Basilicata, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 27 agosto 1987, si svolgeranno presso i locali siti in via N. Sauro, n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 8,30 del giorno 11 gennaio 1988, tema di cultura generale con particolare riguardo alla letteratura italiana;

seconda prova scritta: ore 8,30 del giorno 12 gennaio 1988, versione in italiano di una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca.

87A8614

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Diario delle prove di esame del pubblico concorso ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di L'Aquila, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1987, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia - L'Aquila, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 novembre 1987, ore 8,30;
seconda prova scritta: 17 novembre 1987, ore 8,30.

87A9006

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Diari delle prove di esame di pubblici concorsi a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 novembre 1987, ore 14,30;
seconda prova scritta: 17 novembre 1987, ore 10,30.

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 novembre 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 10 novembre 1987, ore 9.

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 novembre 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 19 novembre 1987, ore 10.

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 novembre 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 4 novembre 1987, ore 9.

87A9007

UNIVERSITÀ DEL MOLISE - CAMPOBASSO

Diari delle prove di esame di pubblici concorsi a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Campobasso, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986, si svolgeranno presso il convitto «Mario Pagano», via Vittorio Veneto n. 3, Campobasso, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 novembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 11 novembre 1987, ore 9.

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Campobasso, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986, si svolgeranno presso il convitto «Mario Pagano», via Vittorio Veneto n. 3, Campobasso, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 novembre 1987, ore 11;
seconda prova scritta: 3 novembre 1987, ore 8,30.

87A9008

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Diario delle prove di esame del pubblico concorso ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «La Sapienza» di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 92, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1984, si svolgeranno presso il dipartimento metodi e modelli matematici per le scienze applicate, via Scarpa n. 10, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 novembre 1987, ore 10,30;
seconda prova scritta: 12 novembre 1987, ore 9,30.

87A9009

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Diario delle prove di esame del pubblico concorso ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli n. 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 novembre 1987, ore 8,30;
seconda prova scritta: 27 novembre 1987, ore 8,30.

87A9010

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LT/4, a:

un posto di aiuto di anestesia (a tempo pieno);
un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno);
nove posti di assistente medico - area funzionale di medicina (a tempo pieno);
un posto di veterinario collaboratore;
due posti di assistente sociale collaboratore;
due posti di puericultrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Priverno (Latina).

87A8964

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/2, a:

un posto di infermiere professionale da adibire al nucleo operativo tossicodipendenze;
un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Milano.

87A8858

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

sette posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina: anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina: cardiologia;
quattordici posti di capo sala (operatore professionale coordinatore);
due posti di vigilatrice d'infanzia (operatore professionale collaboratore);
due posti di tecnico di laboratorio medico ad indirizzo cardiochirurgico (operatore professionale collaboratore);
due posti di tecnico di laboratorio medico ad indirizzo anestesiologico (operatore professionale collaboratore);
sei posti di tecnico di laboratorio medico ad indirizzo cardiologico (operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 2 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale dell'U.S.L. in Chieti.

87A8965

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 236 del 9 ottobre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Enea - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, a complessive quindici unità.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221